Avv. Chiara Cracolici Via Giuseppe Grassi n. 4 10138 – TORINO Tel. 011/0379929 – Fax 011/0379950 Avv. Alessandro Curletti Via Giuseppe Grassi n. 4 10138 – TORINO Tel. 011/0379929 – Fax 011/0379950

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

EX ARTT. 7 SS. L., 27 GENNAIO 2012, N. 3 E S.M.I.

V, residente in Venaria Reale (TO), al Corso Puccini n. 21/1 ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura in Torino, alla via Giuseppe Grassi n. 4, presso lo studio degli avv.ti Chiara Cracolici, codice fiscale CRCCHR82B47L219N, con pec chiara Cracolici, codice fiscale CRCCHR82B47L219N, con pec chiaracracolici@pec.ordineavvocatitorino.it e con fax 011.03.799.50, che la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, nel presente procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3 del 2012 s.m.i., in forza di procura speciale rilasciata in data odierna ed apposta in calce alla presente proposta di accordo di composizione della crisi in data odierna

- ricorrente -

PREMESSO CHE:

- la ricorrente non é soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D., 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.;
- la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dalla ricorrente ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende possibile l'adempimento alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: gravi vicende personali e famigliari, (All. B: Relazione della ricorrente), come meglio descritte nell'attestazione di fattibilità ex art. 9, comma 2, L. n. 3 del 2012, redatta dal professionista facente funzioni OCC, nominato dal Tribunale di Ivrea, nella persona del Dott. Marco Vigna Taglianti;
- pertanto, essendo in presenza di un sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012, l'odierna ricorrente, con il ministero degli scriventi difensori e l'ausilio del Dott. Marco Vigna Taglianti, quale professionista facente funzioni di organismo di composizione della crisi nominato dal Tribunale di Ivrea

PRESENTA:

la seguente proposta di accordo di composizione della crisi secondo il seguente schema:

- 1) Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- 2) Elenco di tutti i beni del debitore;

- 3) Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla ricorrente negli ultimi 5 anni;
- 4) Dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni;
- 5) Indicazione della composizione del nucleo familiare del debitore;
- 6) Certificato dello stato di famiglia del debitore;
- 7) Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore;
- 8) Dichiarazione di eventuali redditi percepiti;
- 9) Ricostruzione della posizione fiscale, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
- 10) Dichiarazione della ricorrente;
- 11) Proposta di accordo di composizione della crisi;
- 12) Sulla probabile maggior convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

1. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute.

CREDITORE	TIPOLOGIA DI CREDITO	DEBITO RESIDUO
Agenzia delle Entrate Riscossione,	Cartelle di pagamento,	Euro 66.773,35
Direzione Regionale Piemonte e	aggiornate al 12.06.2019	
Valle d'Aosta, Produzione	[aggiornate poi al 14.05.2020],	
Regionale, Procedure concorsuali e	per l'importo complessivo di	
speciali	euro 66.773,35, di cui euro	
	55.343,78 a titolo di credito	
	privilegiato ed euro 11.429,57	
	a titolo di credito chirografario;	
	il credito privilegiato è così	
	ripartito: euro 9.414,96 (grado	
	1, artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art.	
	2778 c.c), euro 77,65 (grado 1,	
	artt. 2754 c.c. e 4 p. 3 D.L.	
	9.10.89 n. 338 n. 1 art. 2778	
	c.c.), euro 4,37 (grado 8, artt.	
	2754 c.c. n. 8 art. 2778 c.c.	
	(50%), euro 428,17 (grado 8,	
	artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art.	
	2778 c.c. al 50%), euro	
	23.634,84 (grado 18, artt. 2752	
	e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.)	
	ed euro 21.783,79 (grado 19,	
	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art.	
	2778)	
Agenzia delle Entrate – Direzione	Come risulta dal certificato dei	Euro 2.022,37
Provinciale 2 di Torino	carichi pendenti del	
	08.07.2019, risultano i seguenti	
	crediti, non ancora iscritti a	
	ruolo, così ripartiti:	
	- avviso bonario n.	
	TLA0115320R/D del	

	30.05.2000, dell'importo di	
	euro 120,34, anno di imposta	
	1994;	
	- avviso bonario n. 00007523	
	del 26.05.2000, dell'importo di	
	euro 484,93, anno di imposta	
	1994;	
	- avviso bonario n. 0009910 del	
	26.05.2000, dell'importo di	
	euro 612,49, anno di imposta	
	1995;	
	- avviso bonario n. 00018519	
	del 17.07.2000, dell'importo di	
	euro 804,61, anno di imposta	
	1996 – Credito privilegiato	
Soris S.p.A., Ufficio Contenzioso	Il credito maturato nei	Euro 149,30
	confronti della ricorrente	
	ammonta, alla data del	
	5.06.2019 [aggiornata al	
	14.05.2020], ad euro 149,30	
	per Tassa automobilistica	
	dovuti alla Regione Piemonte, a	
	titolo chirografario, non	
	essendo la ricorrente più in	
	possesso di alcun veicolo	
Regione Piemonte	Alla data del 7.06.2019	Euro 114,78
	[aggiornata alla data del	
	14.05.2020], la ricorrente ha	
	una posizione irregolare	
	relativa alla tassa	
	automobilistica non ancora	
	iscritta a ruolo o oggetto di	
	ingiunzione, in via chirografaria	
	[non essendo la ricorrente più	
	in possesso di alcun veicolo], di	
	euro 114,78 [derivante da	
	avviso di accertamento n.	
	01216010BF618LA notificato in	
	data 26.05.2018, relativo alla	
	tassa automobilistica per	
	l'anno 2016, scaduta il	
	12/2016, per il veicolo targato	
	BF618LA non più in possesso	
	della ricorrente a far data dal	
	13.02.2017)	
Città di Torino, Divisione Risorse	Alla data del 14.06.2019	Euro 0,00

Finanziarie, Area Tributi e Catasto,	[aggiornata alla data del	
Servizio Amministrazione e Gestione	03.03.2020], non risultano	
Finanziaria – Imposta di Soggiorno	crediti della Città a carico della	
	ricorrente	
Comune di Venaria Reale (TO)	Alla data del 23.07.2019	Euro 1.241,88
	[aggiornata alla data del	
	11.06.2020], le pendenze	
	tributarie a carico della	
	ricorrente sono così ripartite:	
	- TARI 2017 [euro 311,00], 2018	
	[euro 313,00], 2019 [euro	
	309,00] e 2020 [euro 308,88],	
	per un totale di euro 1.241,88;	
	Credito privilegiato, grado 20	
INAIL, Sede di Torino Nord	Alla data del 5.06.2019	Euro 0,00
	[aggiornata alla data del	
	20.02.2020], l'ente ha	
	comunicato che la ditta	
	era	
	assicurata all'INAIL con codice	
	3132305, cessato il 31.12.2011,	
	ed è debitrice di un premio	
	relativo al 2011 per euro 69,20	
	e di relativa sanzione per euro	
	8,02; per le cifre indicate è stata	
	emessa cartella esattoriale n.	
	11020120077371543 presso	
	l'Agenzia delle Entrate	
	Riscossione [cfr. precisazione	
	del credito Agenzia delle	
	Entrate Riscossione]	
INPS – Direzione Provinciale di	Alla data del 23.05.2020, non	Euro 0,00
Torino	risultano posizioni debitorie,	
	che non sia state ancora non	
	iscritte a ruolo presso Agenzia	
	delle Entrate Riscossione [cfr.	
	precisazione del credito Agenzia	
	delle Entrate Riscossione]	
Camera di Commercio, Industria,	Alla data del 28.07.2020, non	Euro 0,00
Artigianato e Agricoltura di Torino	risultano posizione debitorie nei	
	confronti dell'ente	
Poste Italiane S.p.A.	Alla data del 14.05.2020, non	Euro 0,00
	risultano posizioni debitorie a	
	carico della ricorrente. La	
	ricorrente risulta unicamente	
	titolare di una carta postapay	

TOTALE COMPLESSIVO	The Fisconti dec	Euro 70.301,68
	ha riscontrato	
	di OCC, l'istituto bancario non	
	professionista facente funzioni	
	sottoscritti legali e dal	
	credito formulate dai	
	le richieste di precisazione del	
	delegata. Tuttavia, nonostante	
	signora	
	ed una posizione di c/c in cui la	
	garante, pari ad euro 1.064,14	
	della ricorrente, in qualità di	
	presunta posizione debitoria	
	bancari e finanziari risulta una	
Unicredit S.p.A.	Dall'Anagrafe dei rapporti	
	risultano posizioni debitorie	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Alla data del 23.11.2020, non	Euro 0,00
	euro 1,73	
	presenta un saldo attuale di	
	4030350678917290 che	
	virtual micro numero	

^{*} Si allega la seguente documentazione:

- All. 1) Precisazione del credito Agenzia delle Entrate Riscossione;
- All. 2) Certificato dei carichi pendenti Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Torino;
- All. 3) Precisazione del credito Soris S.p.A.;
- All. 4) Precisazione del credito Regione Piemonte;
- All. 5) Precisazione del credito Comune di Torino;
- All. 6) Precisazione del credito Comune di Venaria Reale;
- All. 7) Precisazione del credito INAIL, Sede di Torino Nord;
- All. 8) Precisazione del credito INPS Direzione Provinciale di Torino;
- All. 9) Precisazione del credito Camera di Commercio di Torino;
- All. 10) Visura CAI, CR, CRIF, CTC, Experian, protesti, anagrafe dei rapporti bancari e finanziari;
- All. 10 bis) Precisazione del credito Poste Italiane S.p.A.;
- All. 10 ter) Richiesta di precisazione del credito e solleciti (rimasti privi di riscontro) Unicredit S.p.A.;
- All. 10 quater) Precisazione del credito Intesa Sanpaolo S.p.A.;

2. Elenco di tutti i beni del debitore.

A) Beni immobili.

La ricorrente è proprietaria dei seguenti beni immobili:

(1) bene immobile, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Venaria Reale, Foglio 31, particella 293, sub 60, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 metri quadrati, superficie catastale 14 metri quadrati, rendita di

euro 79,95, indirizzo via Giovanni Boccaccio n. 23/a, piano S1, proprietà per ½ in regime di comunione dei beni unitamente al coniuge Cosimo Blasi*;

- (2) bene immobile, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Venaria Reale, Foglio 31, particella 293, sub 107, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale 95 metri quadrati, totale escluse aree scoperte 87 metri quadrati, rendita di euro 759,19, indirizzo Corso Giacomo Puccini n. 21, piano T, interno 1, proprietà per ½ in regime di comunione dei beni unitamente al coniuge Cosimo Blasi*;
- * si segnala che con atto rep. n. 143448 e racc. n. 17673 del 1.08.2016, la ricorrente ed il coniuge Cosimo Blasi davanti al Notaio, Dott. Paolo Demaria, hanno stipulato una convenzione matrimoniale di scelta del regime di separazione dei beni.

La ricorrente ha incaricato un perito per la stima degli immobili n. (1) e (2); con perizia del 26.03.2020, il perito ha così complessivamente stimato la quota di immobili della ricorrente nella misura di euro 80.319,00.

- All. 11) Visura catastale nominativa e ispezione ipotecaria nominativa su base nazionale, perizia di stima;
- All. 12) Convenzione matrimoniale di scelta del regime di separazione dei beni;
- B) Beni mobili registrati.

La ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati.

All. 13) Visura nominativa al PRA, sia attuale che storica;

3. Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla ricorrente negli ultimi 5 anni.

La ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, ad eccezione:

- vendita dell'autovettura, Fiat Marea, targata BF655DR, in data 9.9.2015 [trattasi di una vettura caduta in successione, a seguito del decesso del padre della ricorrente, poi venduta a cura della ricorrente e dei fratelli];
- demolizione dell'autovettura, Fiat Seicento, targata BF618LA, in data 13.02.2017;

Si richiama l'ispezione ipotecaria nominativa su base nazionale *sub* all. 12 e la visura nominativa storica al PRA *sub* all. 13 e si allega:

All. 14) Copia degli atti dispositivi;

4. Dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni.

Si allegano dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni.

* Si allegano:

All. 15) Dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni;

5. Indicazione della composizione del nucleo familiare del debitore.

Il nucleo famigliare della ricorrente risulta composto da sé medesima e dai seguenti componenti:

- Cosimo BLASI, nato il 30.07.1954, in Monteparano (TA) (coniuge);
- Marco BLASI, nato il 27.03.1994, in Torino (TO) (figlio);

6. Certificato dello stato di famiglia del debitore.

Si allega il certificato dello stato di famiglia.

* Si allega:

All. 16) Certificato dello stato di famiglia;

7. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

DESCRIZIONE	IMPORTO su base mensile
Spese condominiali	Euro 80,00
Utenze (gas), comprensive di spese di riscaldamento	Euro 80,00
Utenze (energia elettrica)	Euro 50,00
Utenze (telefono)	Euro 20,00
Spese relative all'autovettura del coniuge [euro	Euro 540,00
280,00] e del figlio [euro 260,00]	
Spese alimentari	Euro 350,00
Spese scolastiche	Euro 50,00
Spese di abbigliamento, articoli e servizi per la casa e	Euro 150,00
spese per la cura della persona	
TOTALE COMPLESSIVO	Euro 1.320,00

In considerazione delle spese mensili necessarie al sostentamento della ricorrente per un ammontare di euro 1.320,00 e della situazione reddituale della medesima (pari ad euro 0,00 mensili netti circa, calcolati alla luce dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata nel 2020 per il 2019), quest'ultima non è in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

Alle spese necessarie al sostentamento famigliare, contribuisce unicamente il coniuge della ricorrente, Cosimo Blasi [il quale percepisce una retribuzione mensile netta, calcolata su base 12 mesi alla luce della CU 2020 per il 2019, di euro 2.015,38], dal momento che sia la ricorrente che il figlio sono privi di occupazione lavorativa.

Si segnala che le spese indicate necessarie al sostentamento famigliare sono in linea e anzi fin inferiori rispetto alla media delle spese mensili necessarie al sostentamento famigliare indicate dall'ISTAT per il 2018 proprio per una "famiglia tipo", dalle caratteristiche analoghe rispetto alla famiglia della ricorrente [famiglia composta di una coppia con un figlio, Nord Italia]. L'ISTAT, in particolare, ha quantificato la media delle spese necessarie al sostentamento famigliare in euro 3.510,09.

* Si allegano:

All. 17) Giustificativi spese mensili;

All. 17 bis) Situazione reddituale coniuge ed attestato disoccupazione ricorrente;

All. 17 ter) Quantificazione spese ISTAT;

8. Dichiarazione di eventuali redditi percepiti.

La ricorrente non percepisce redditi, essendo allo stato priva di una occupazione lavorativa.

Si richiama la documentazione allegata sub all. 15 e 17 bis.

9. Ricostruzione della posizione fiscale del debitore, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Si richiamano le precisazioni del credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate, Soris S.p.A., Regione Piemonte, Comune di Torino, Comune di Venaria Reale, INPS, INAIL e Camera di Commercio di Torino.

La ricorrente non ha contenziosi pendenti.

10. Dichiarazione della ricorrente.

La ricorrente - consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76, DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 - sotto la propria responsabilità, dichiara che ad oggi, per quanto a sua conoscenza, non ha ulteriori posizioni creditorie e debitorie oltre a quelle indicate nella presente proposta.

11. Proposta di accordo di composizione della crisi.

Il pagamento delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari, nella misura indicata nel prosieguo della proposta di accordo di composizione della crisi, avverrà mediante il versamento della somma complessiva di €. 20.000,00 così reperita:

- a) €. 20.000,00, mediante l'erogazione da parte di Unicredit S.p.A. (banca convenzionata) di un finanziamento a favore della ricorrente, che verrà garantito al 80% dalla Fondazione Antiusura La Scialuppa CRT (All. 18: Dichiarazione Fondazione Antiusura La Scialuppa e Unicredit S.p.A.), che verranno erogati unicamente in caso di omologa dell'accordo di composizione della crisi ed a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa e verranno rimborsati alla banca convenzionata mediante n. 72 rate mensili dell'importo di circa €. 290,00 ciascuna; si precisa che, essendo la ricorrente priva di attività lavorativa, il finanziamento erogato dalla banca convenzionata verrà rimborsato tramite l'apporto del marito, signor Cosimo Blasi, essendo la ricorrente priva di risorse;
- b) il pagamento integrale delle spese in pre-deduzione dei costi relativi alla presente procedura pari ad €.
 4.103,24, in soluzione unica entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa mediante le somme di cui al punto a), come riportate nella tabella che segue:

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Compenso professionale	€. 2.500,00
Compenso	Rimborso forfettario 15% su €. 2.500,00	€. 375,00
Richiesto dai legali dei ricorrenti	CPA (4% su €. 2.875,00)	€. 115,00
Avv.ti Cracolici e Curletti	Spese escluse	€. 250,00
	Imposta di bollo	€. 20,00
	Totale complessivo	€. 3.260,00
	Dedotto acconto versato	€. 1.925,00
TOTALE Compenso legale		€. 1.335,00
Compenso spettante	Compenso professionale*	€. 2.000,00
All'OCC	Spese generali 15% su €. 2.000,00	€. 300,00
Dott. Marco Vigna Taglianti	Cassa di previdenza 4% su €. 2.300,00	€. 92,00
	IVA 22% SU €. 2.392,00	€. 526,24
	Totale	€. 2.918,24
Esenti <i>ex</i> art. 15 co. l n.	Spese bancarie	€. 50,00
D.P.R. 633/1972	Imposta di registro	€. 200,00
	Totale spese esenti	€. 250,00
	A dedurre fondo spese sul conto della	- €. 400,00
	procedura	
TOTALE COMPENSO OCC		€. 2.768,24
	TOTALE SPESE IN PREDEDUZIONE	€. 4.103,24

^{**} Il compenso dell'OCC è stato determinato ai sensi dei combinati disposti del D.M. Giustizia 25/01/2012, n. 30 e del D.M. Giustizia 24/09/2014, n.202, adottando i seguenti parametri:

Compenso. Il compenso è stato determinato ex art 16 comma 2 del D.M. Giustizia n.202/2014 "Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera

prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma (art. 1 comma 1 e 2 del D.M. Giustizia n. 30/2012), sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o del piano del consumatore omologati". In tal senso il compenso spettante è stato calcolato adottando quale parametro la percentuale massima sull'attivo realizzato e minima sul passivo accertato. Il compenso è stato ridotto nella misura del 25% ex art 16 comma 2 del D.M. Giustizia n.202/2014 e contenuto nei limiti del 10% dell'attivo.

Rimborso forfettario. Il rimborso forfettario è stato indicato nel valore massimo pari al 15% (l'art 14 comma 3 del D.M. Giustizia n. 202/2014 prevede "All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese";

c) il pagamento di tutti i creditori privilegiati e chirografari, mediante le somme di cui al punto a), per un importo di €. 15.896,76, secondo il seguente riparto:

				Privilegio retrocesso al		Proposta di pagamento	Proposta di pagamento	Proposta di pagamento	Percentuale di pagamento	Percentuale di pagamento
Nominativi	Classe	Prededuzione	Privilegio	chirografo	Chirografo	privilegio	chirografo	totale	privilegio	chirografo
Agenzia delle Entrate Riscossione [artt. 2752 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778										
c.c.] (grado 1)	1		9.414,96 €	7.155,37 €		2.259,59€	429,32€	2.688,91€	24,00%	6,00%
Agenzia delle Entrate Riscossione [artt. 2754 c.c. e 4 p. 3 D.L. 9.10.89 n. 338 n. 1 art. 2778						40.54.5		22.40.6		5.000
c.c.] (grado 1)	1		77,65 €	59,01 €		18,64€	3,54 €	22,18€	24,00%	6,00%
Agenzia delle Entrate Riscossione [artt. 2754 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. al 50%] (grado 8)	2		4,37€	3,41 €		0,96€	0,20€	1,17€	22,00%	6,00%
Agenzia delle	_		1,57 €	3,11 0		0,50 €	0,20 0	1,1, 0	22,0070	0,0070
Entrate Riscossione [artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. al 50%] (grado										
8)	2		428,17€	333,97€		94,20€	20,04 €	114,24€	22,00%	6,00%
Agenzia delle Entrate Riscossione [artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.] (grado 18)	3		23.634,84 €	18.907,87€		4.726,97€	1.134,47 €	5.861,44€	20,00%	6,00%
Agenzia delle Entrate Riscossione [artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.										
(grado 19)	4		21.783,79 €	17.862,71 €		3.921,08€	1.071,76€	4.992,84 €	18,00%	6,00%
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 2 di Torino										
(grado 18)	3		2.022,37 €	1.617,90 €		404,47 €	97,07 €	501,55€	20,00%	6,00%
Agenzia delle Entrate Riscossione					11.429,57 €			685,77€		6,00%

Soris S.p.A.					149,30€			8,96€		6,00%
Regione Piemonte					114,78€			6,89€		6,00%
Comune di Venaria Reale (grado 20)	5		1.241,88€	1.043,18 €		198,70€	62,59€	261,29€	16,00%	6,00%
Compenso Avv.ti Cracolici e Curletti		1.335,00 €	7	,		1.335,00 €	. ,	1.335,00 €	100,00%	2,020
Compenso OCC (Dott. Marco Vigna Taglianti)		2.768,24€				2.768,24€		2.768,24€	100,00%	
Totali		4.103,24 €	58.608,03 €	46.983,42 €	11.693,65€	15.727,85 €	2.819,01 €	19.248,47 €		

- * €. 293,70: fondo rischi accantonato per pagamento dell'IVA relativa al compenso dei legali della ricorrente;
- * €. 457,83 fondo rischi per varie ed eventuali [tale fondo rischi, prudenzialmente calcolato, verrà utilizzato nel caso in cui Unicredit S.p.A. dovesse far pervenire la precisazione del credito]. Sul punto, si precisa che, a seguito di una verifica dell'Anagrafe dei Rapporti bancari e finanziari inviata dall'Agenzia delle Entrate, è stata rilevata la presenza di un saldo debitorio di €. 1.064,14 e, pertanto, è stata richiesta la precisazione del credito. Tuttavia, ad oggi, nonostante i solleciti formulati, l'istituto bancario non ha fornito riscontro.

Alla luce di quanto sopra, si precisa che, qualora la Unicredit S.p.A. dovesse far pervenire la propria precisazione del credito, il fondo rischi verrà utilizzato per soddisfare il credito nella misura del 6% (analoga percentuale di pagamento prevista per i creditori chirografari). Al contrario, qualora il creditore non dovesse indicare l'esistenza del credito, il fondo rischi verrà ripartito tra tutti i creditori chirografari.

All. 19) Attestazione di fattibilità del professionista facente funzioni di OCC, dott. Marco Vigna Taglianti.

12. Sulla probabile maggior convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento al giudizio, che il professionista facente funzioni di organismo di composizione della crisi, nominato dal Tribunale di Ivrea, sarà chiamato ad esprimere in ordine alla maggior probabile convenienza della presente proposta di accordo di composizione della crisi, rispetto all'alternativa liquidatoria di cui alla sezione seconda del capo II della L. n. 3/2012 e succ. mod. integrazioni, si rileva quanto segue.

Preliminarmente, appare qui opportuno, pur non doveroso (poiché non specificatamente prescritto dalla legge), che il professionista facente funzioni di organismo di composizione della crisi sia chiamato ad esprimere tale giudizio e valutazione anche nella procedura di accordo di composizione della crisi - nell'ambito della quale la valutazione della convenienza dell'accordo, come noto, è unicamente demandata al vaglio dei creditori (cfr. Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, 03.07.2019, n. 17834) - affinché i creditori possano esprimere il proprio consenso alla proposta ex art. 11 con la giusta consapevolezza.

Ciò premesso, allo stato, si rileva come, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia bene mobile registrato o bene mobile (ivi compresa qualsivoglia fonte reddituale), l'unico bene dalla liquidazione del quale i creditori potrebbero trarre un qualche beneficio sia rappresentato dalla casa di abitazione o, meglio, dalla quota della casa di abitazione in comproprietà con il coniuge.

Ora, dal momento che il coniuge, in una ipotetica alternativa procedura liquidatoria avviata dalla ricorrente, non presterebbe il consenso a che l'immobile venisse liquidato, l'unica strada percorribile, affinché

la quota di proprietà della ricorrente possa rappresentare un utile attivo per il ceto creditorio, sarebbe quella di approntare un giudizio divisionale, con conseguente liquidazione della quota e con distribuzione in favore del ceto creditorio di una somma netta (calcolata dopo ampio confronto con il professionista facente funzioni e sulla base di quanto indicato nell'attestazione di fattibilità di quest'ultimo) pari all'incirca ad euro 38.000,00 (da cui, peraltro, sarebbero ancora da decurtare le spese di liquidazione, pari all'incirca al 10 per cento).

Sennonché, pur premettendo che la liquidazione della quota dell'immobile non sarebbe comunque in grado di regolare le obbligazioni contratte dalla ricorrente, occorre, tuttavia, ben osservare come l'assalto al debitore (la c.d. debt collector harrassment), che, va rammentato, è privo di una occupazione lavorativa e di qualsivoglia fonte di reddito, attraverso la messa in liquidazione dell'unico bene, peraltro la casa di abitazione, di sua (com)proprietà, altro effetto non produrrebbe se non quello di generare costi indiretti per lo Stato e quindi per uno dei principali creditori della ricorrente (tra i quali, attivazione dello stato sociale, attivazione del sistema sanitario per profili di psicopatologia, necessità di reperire un'abitazione sociale per il debitore, integralmente a carico dello Stato) per un periodo di tempo indeterminato.

D'altronde, come puntualmente evidenziato in dottrina "simili oneri sono inefficienti per il sistema, che finisce per sovvenzionare indirettamente il credito erogando servizi essenziali per il debitore espropriato" (cfr. Fabio Cesare, Le nuove frontiere del sovraindebitamento nella pandemia, focus del 14 aprile 2020, in Il Fallimentarista, pag. 4).

Talché, quanto meno da un punto di vista indiretto, non può che concludersi per una sostanziale maggior convenienza della proposta rispetto all'alternativa procedura liquidatoria, dal momento che quanto eventualmente percepito dal creditore Stato verrebbe di fatto immediatamente compensato con quanto inevitabilmente erogato in favore della ricorrente a livello assistenziale.

Torino, li 1 dicembre 2020

Anche per autentica

Avv. Chiara Cracolici

Avv. Alessandro Curletti